



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n°3 - 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



regolamento volontario singolo post revisione segcom

REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO A FAVORE DEL COMUNE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 20/12/2016

INDICE

Art. 1 -Finalità

Art. 2- Descrizione delle attività

Art. 3- Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego di volontari singoli

Art. 4- Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e volontari singoli

Art. 5-Coordinamento delle attività svolte dai volontari singoli

Art. 6-Formazione dei volontari

Art. 7-Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale

Art. 8-Obblighi a carico dei volontari

Art. 9-Rapporti con il mondo del volontariato

Art. 10-Gestione dell'elenco dei volontari singoli

REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO A FAVORE DEL COMUNE

Articolo 1 FINALITA'

Il Comune di Montechiarugolo, nell'ottica di garantire nel territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito con apposita determinazione in applicazione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 521 del 20-4-1998 e del presente Regolamento.

Articolo 2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Sono di seguito individuate (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli) le attività solidaristiche di cui all'articolo 1:

- a) sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza
- b) sorveglianza all'esterno e all'interno delle strutture scolastiche durante l'entrata e l'uscita degli studenti;
- c) sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche durante le attività extrascolastiche;
- d) attività di supporto al trattamento fisico) dei documenti della Biblioteca Comunale,
- e) Supporto nell'orientamento all'utente, assistenza e istruzione nell'uso della biblioteca e delle sue risorse documentarie ;
- f) Supporto nell'attività di prestito del materiale librario e nell'attività di riordino e ricollocazione del materiale a scaffale.
- g) Supporto attività di formazione /informazione alla cittadinanza;
- h) partecipazione a progetti culturali e per il tempo libero, quali raccolta di testimonianze e documentazione, allestimento di mostre, letture pubbliche, ecc.;
- i) sorveglianza, tutela e conservazione di aree verdi di interesse collettivo;
- j) vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico e attività di supporto nelle attività di mobilità sostenibile compreso il Piedibus;
- k) vigilanza in occasione di mostre ed eventi straordinari;
- l) attività di piccola manutenzione e di giardinaggio;
- m) attività di aiuto alla persona¹, presso strutture residenziali e semiresidenziali e attività di supporto per piccole manutenzioni, per aiuto nell'attività di rigoverno dei locali... (con particolare riferimento a strutture per anziani e per portatori d'handicap);
- n) attività di aiuto alla persona² presso il suo domicilio, i luoghi di incontro e di socializzazione e del tempo libero, al fine di favorire inserimento e integrazione sociale a favore di soggetti diversamente abili o a rischio di esclusione sociale

¹ Lettera m) ed n) : sono escluse attività SULLA persona

²

o) Attività in caso di calamità naturali o eventi atmosferici straordinari.

Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 521/1998, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato, da stabilire con propria Deliberazione .

Articolo 3 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI

1. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi (uso di macchinari complessi, attività che richiedano titoli specifici non in possesso dei volontari, quali patentini, abilitazioni, etc..). Non può nemmeno avvalersi dell'opera volontaria dei propri dipendenti.

2. Il Comune può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'articolo 2 qualora tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

3. L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso il Comune non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Articolo 4 INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E VOLONTARI SINGOLI

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra Comune e volontari singoli, questi e i responsabili competenti per l'ambito di attività sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

per la parte di competenza del Comune :

- 1) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- 2) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- 3) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- 4) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- 5) l'impegno a rimborsare ai volontari eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata, comunque a carattere straordinario, concordate preventivamente con il referente dell'Amministrazione Comunale e in ogni caso adeguatamente documentate;

per la parte di competenza dei volontari :

1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, ed a titolo gratuito, e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali ~~svolge~~ verrà svolta l'attività.

Articolo 5 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI

I volontari singoli che operano in collaborazione con il Comune per una o più delle attività di cui all'articolo 2 si coordinano con un operatore individuato dal Comune come responsabile, al quale compete:

1. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
2. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
3. verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli ;
4. predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Articolo 6 FORMAZIONE DEI VOLONTARI

Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Articolo 7 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività ,nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. Il Comune è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico del Comune.
3. Il Comune è tenuta a fornire ai volontari impiegati in attività solidaristiche apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
4. Il Comune, nella figura del Responsabile del Settore cui il volontario è adibito, è tenuta gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavori mediante appositi percorsi formativi/informativi e di aggiornamento.

Articolo 8 OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI

I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione devono presentare domanda sul modulo appositamente istituito, indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili. Devono poi garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il volontario si impegna a:

- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza perizia e prudenza, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, conformemente all'interesse pubblico ed in piena osservanza del presente regolamento;
- tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione, nonché al rispetto dei principi contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montechiarugolo;
- utilizzare le eventuali attrezzature, mezzi e strumenti assegnati con la massima diligenza e cura;

- non ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali o della struttura di assegnazione
- svolgere la propria attività con discrezione e nel rispetto del segreto d'ufficio
- osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché la normativa in materia di privacy, relativamente alle informazioni di cui si viene a conoscenza
- comunicare tempestivamente al responsabile comunale eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività nonché tutti quegli aspetti e circostanze non previste nell'accordo.

Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura durante l'opera prestata, il Comune e i dipendenti da ogni responsabilità.

Articolo 9 RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO

Il Comune si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. Il Comune inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Il Comune può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, che già operano in modo non occasionale in qualità di aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Articolo 10 GESTIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI SINGOLI

L'elenco di cui all'articolo 1, istituito con apposito determinazione e costantemente aggiornato, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) generalità complete del volontario;
- b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
- c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.

A tale elenco possono iscriversi le persone di età superiore ai 18 anni che intendono svolgere attività di volontariato secondo le finalità di cui alla presente direttiva, residenti, domiciliate o con fissa dimora nel territorio della regione Emilia Romagna e con preferenza nel Comune di Montechiarugolo. E' ammessa l'iscrizione al Registro per i minori che hanno compiuto anni 16 esclusivamente per le attività di cui all'art.2 lettere da d) ad h), previa autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale e in compresenza di soggetti di maggiore età.

Il Comune procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

- espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nel registro ;
- gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell'Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse;

-ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità.